

**DECISIONE (UE) 2019/1377 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 31 luglio 2019****che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate sul rilascio del passaporto, sull'acquisizione di partecipazioni qualificate e sulla revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/26)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate.
- (2) Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.
- (3) Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.
- (4) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23).

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 1.6.2017, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GUL 80 del 18.3.2004, pag. 33.

*Articolo 2***Decisioni delegate sulle partecipazioni qualificate**

1. Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) che coinvolgono soggetti vigilati significativi come definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) <sup>(1)</sup> sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, o in caso di loro indisponibilità dal Capo della Divisione autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi delle unità operative:

- (a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
- (b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II.

Se una decisione delegata ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) coinvolge più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è costituito dal soggetto o dal gruppo vigilato nel quale viene acquisita la partecipazione qualificata.

2. Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) che non coinvolgono soggetti vigilati significativi sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III.

*Articolo 3***Decisioni delegate sulla revoca**

1. Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 5 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) relative a soggetti vigilati significativi come definiti all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, o in caso di loro indisponibilità dal Capo della Divisione autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi delle unità operative:

- (a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
- (b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II.

2. Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 5 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) relative a soggetti vigilati meno significativi come definiti all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III.

*Articolo 4***Decisioni delegate sul rilascio del passaporto**

Le decisioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 6 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) sono adottate da uno dei seguenti capi delle unità operative:

- (a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;
- (b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1).

---

*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 luglio 2019.

*Il Presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---